

TITOLO **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE D'APPELLO**

SIGLA **RG-06**

REVISIONE **05**

DATA **03-05-2023**

REDAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
IL PRESIDENTE

ENTRATA IN VIGORE
19-05-2023

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

PREMESSA

Il Presente Regolamento è stato redatto in conformità all'Articolo 21 dello Statuto ed all'Articolo 16 del Regolamento Generale di applicazione dello Statuto di ACCREDIA, al fine di disciplinare il funzionamento della Commissione di Appello di ACCREDIA in conformità alle norme statutarie e regolamentari e, più in generale, stabilire indirizzi e criteri per l'efficace organizzazione ed il buon svolgimento dei lavori della Commissione stessa.

Il presente Regolamento potrà essere modificato, in qualsiasi momento, su proposta della Commissione di Appello e successiva approvazione del Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

ART. 1 - PRESENTAZIONE DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE **(ART. 21 DELLO STATUTO E ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO GENERALE)**

La Commissione di Appello è l'Organo Statutario competente¹ per la trattazione di istanze presentate dai Soggetti accreditati o richiedenti l'accreditamento di riconsiderare qualsiasi decisione di accreditamento avversa relativa allo stato di accreditamento, adottata dai Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento o da altri Organi dell'Ente nei loro riguardi. Tali istanze possono riguardare, sia l'operato della struttura dei Dipartimenti (es: mancata accettazione di una domanda di accreditamento/estensione/rinnovo, mancata presentazione di una pratica all'attenzione dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, ecc.), sia quello dei Comitati Settoriali di Accreditamento (assunzione di deliberazioni negative per la mancata concessione dell'accreditamento/estensione/mantenimento e rinnovo, compresa l'adozione di provvedimenti sanzionatori), sia entrambi gli operati, e possono fare riferimento a motivazioni di ordine sia procedurale (correttezza dei procedimenti seguiti), sia tecnico (correttezza delle valutazioni alla base dei provvedimenti stessi).

Qualora le suddette istanze siano indirizzate ad altri Organi Statutari, questi le trasmettono per competenza alla Commissione di Appello.

Nel caso le istanze non rientrino espressamente nelle casistiche sopra indicate, la Direzione Generale sottopone la richiesta al Presidente della Commissione d'Appello, per le opportune valutazioni circa l'eventuale ammissibilità. Qualora sia confermata l'inammissibilità, ne viene data comunicazione al ricorrente e agli altri Componenti della Commissione d'Appello.

¹ I Componenti della Commissione d'Appello devono possedere competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento e familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accreditamento stesso.

L'istanza di appello non interrompe l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

L'istanza di appello deve essere indirizzata alla Commissione di Appello, tramite la Direzione di Dipartimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, emanato dagli Organi competenti di ACCREDIA, di cui si chiede la revisione.

Entro il predetto termine, il Ricorrente deve depositare presso la sede del Dipartimento interessato, un ricorso sottoscritto dal legale rappresentante contenente:

- la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
- la completa illustrazione delle ragioni poste alla base della richiesta di revisione;
- tutta la documentazione che l'istante intende produrre a sostegno della propria richiesta.

La Commissione potrà stabilire di prendere in considerazione eventuale documentazione giunta oltre tale termine. In tal caso, potrà stabilire di prolungare la propria decisione finale oltre i termini di cui al successivo articolo 2.

Le pratiche vengono materialmente sottoposte all'esame della Commissione da parte della Direzione del Dipartimento competente sul ricorso presentato, a valle di una verifica preliminare formale, effettuata di concerto con la Direzione Generale, della loro regolarità e ricevibilità ai sensi dei requisiti di presentazione di cui sopra.

La gestione dell'appello è di competenza della Commissione di Appello e non richiede alcun coinvolgimento da parte dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, che vengono tuttavia informati della presentazione e dell'esito dei ricorsi. Alle riunioni può partecipare, solo su espresso invito del Presidente della Commissione di Appello, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato Settoriale di Accreditamento che ha assunto la decisione oggetto di ricorso.

ART. 2 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE (ART. 21 DELLO STATUTO E ART.16 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Nei termini e con le premesse di cui all'Articolo 1, viene convocata, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'istanza di ricorso, apposita riunione della Commissione di Appello.

Le riunioni della Commissione di Appello sono convocate dal Direttore Generale di Accredia, che funge da Segretario della riunione, con il supporto della Direzione del Dipartimento interessato e di concerto con il Presidente della Commissione.

Le riunioni della Commissione d'Appello si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione, o la piattaforma di collegamento nel caso in cui si svolga in videoconferenza, e l'Ordine del Giorno.

La documentazione presentata dal ricorrente viene resa disponibile sull'area riservata a tutti i Componenti della Commissione almeno 10 giorni solari prima della data della riunione, unitamente ad una breve relazione illustrativa predisposta a cura della Direzione del Dipartimento competente e, ove pertinente, ad un estratto del verbale del Comitato o Sottocomitato Settoriale che ha assunto la decisione impugnata, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'ulteriore documentazione attinente alla pratica in esame (altra corrispondenza intercorsa, schede di accreditamento, rapporti e documenti di valutazione, deliberazioni del Comitato e Sottocomitato Settoriale di Accreditamento, ogni altro documento utile), se e per quanto reperibile presso il Dipartimento competente, viene resa disponibile direttamente in sede di riunione.

Le riunioni della Commissione di Appello sono validamente costituite con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei Componenti in carica (arrotondando all'intero superiore se numero frazionario) e sono presiedute dal Presidente della medesima.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, la riunione è presieduta da un membro designato, per l'occasione, dalla Commissione stessa.

Alle riunioni della Commissione devono intervenire personalmente i Componenti in carica e non è ammessa sostituzione o delega.

Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto, la Direzione del Dipartimento competente sul ricorso presentato all'Ente e, sentito il Presidente della Commissione, eventuale altro personale ACCREDIA coinvolto nella gestione del ricorso (es. Responsabile Area Legale, Responsabile Sistema di Gestione). Il Consiglio Direttivo, il Comitato di Indirizzo e Garanzia e il Comitato per l'Attività di Accreditamento vengono tempestivamente informati sui ricorsi e sulle decisioni della Commissione.

I Componenti della Commissione sono tenuti a verificare e dichiarare, preventivamente, l'esistenza, a loro carico, di eventuali conflitti di interesse afferenti alla trattazione di ogni singola pratica.

In caso di sussistenza di tali conflitti, i Componenti coinvolti (incluso il Presidente) devono auto-sospendersi dalla Commissione per quanto attiene alla trattazione della pratica interessata.

In tal caso, la Commissione potrà provvedere a cooptare dei sostituti temporanei in possesso delle caratteristiche di cui alla nota 1 (con funzioni circoscritte alla trattazione della pratica in questione), la cui nomina dovrà essere confermata dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

Il meccanismo di cooptazione di cui sopra si applica anche nel caso di impedimento prolungato di uno o più dei Componenti in carica. Il sostituto cooptato resterà in carica fino al completamento della trattazione della pratica su cui è stato così impegnato.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei Componenti della Commissione. Le astensioni sono considerate come voti negativi, rispetto alla proposta presentata dal Presidente.

Ove tali soglie non vengano raggiunte, il Presidente e la Direzione del Dipartimento competente trasmetteranno al Consiglio Direttivo dell'Ente una dettagliata relazione sottoscritta congiuntamente. Il CD delibererà sul ricorso a maggioranza.

La competenza è garantita dall'insieme dei Componenti che prendono le decisioni, e dei Componenti assenti che possono inoltrare memorie scritte al Direttore Generale, di cui viene data lettura in riunione.

La Commissione organizza i propri lavori, indice e svolge tutte le riunioni necessarie per l'esame completo ed accurato delle pratiche che le vengono affidate, provvedendo a ricercare, raccogliere e vagliare tutte le informazioni, dati ed elementi utili alla conduzione delle istruttorie e alla assunzione delle relative deliberazioni.

A tal fine la Commissione procede a:

- richiedere e visionare documenti di origine, sia interna, sia esterna al Dipartimento competente;
- condurre audizioni del ricorrente, di coloro che hanno partecipato alle fasi del provvedimento oggetto del ricorso (personale tecnico dipendente e collaboratore e direttivo di ACCREDIA), nonché di ogni altra parte interessata.

Essa può, inoltre, al fine di garantire le competenze necessarie per la trattazione del ricorso:

- motivatamente disporre l'affidamento di incarichi di consulenza ad Esperti esterni, richiedendo al Presidente di ACCREDIA di autorizzare i relativi pagamenti e richiedendo la loro partecipazione alle riunioni della Commissione;
- affidare incarichi di analisi ed approfondimento ad uno o più dei suoi Componenti.

La Commissione di Appello si deve pronunciare in ordine alle pratiche sottoposte alla sua trattazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari dalla data di presentazione del ricorso. In attesa del pronunciamento da parte della Commissione di Appello, ACCREDIA fornirà su richiesta al ricorrente un aggiornamento sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

Le deliberazioni assunte in ordine alle istanze sottoposte all'esame della Commissione vengono dettagliatamente riportate, con le relative motivazioni, nel Verbale della riunione in cui vengono adottate, redatto a cura del Segretario della Commissione e controfirmato dallo stesso Segretario e dal Presidente della Commissione, dopo che il testo è stato concordato, via mail, tra i partecipanti.

Il dispositivo della decisione viene invece approvato "seduta stante" e viene ufficializzato come segue:

- nel caso di mancato accoglimento dell'istanza: tramite lettera raccomandata A.R., o PEC, di contenuto conforme alla deliberazione della Commissione, inviata al ricorrente a firma del Presidente di ACCREDIA, con copia al Comitato e SottoComitato Settoriale di Accreditamento competente;
- nel caso di accoglimento (totale o parziale) dell'istanza, nei termini stabiliti dalla Commissione e alle condizioni da questa definite: tramite copia della deliberazione della Commissione, tempestivamente trasmessa al Comitato e SottoComitato Settoriale di Accreditamento a firma del Presidente di ACCREDIA. Della deliberazione della Commissione viene altresì data contestuale e adeguata notizia al ricorrente, con informazione al Comitato e SottoComitato Settoriale di Accreditamento competente.

Le risoluzioni della Commissione di Appello vengono comunicate, a cura del Presidente di ACCREDIA, al Consiglio Direttivo, al Comitato per l'Attività di Accreditamento ed al Comitato di Indirizzo e Garanzia per opportuna conoscenza.

Le risoluzioni della Commissione non sono appellabili, né dal ricorrente, né da persone o Organi di ACCREDIA.

Fino alla deliberazione sul ricorso, ove vengano assunte ulteriori decisioni negative, rispetto alle pratiche di accreditamento del CAB interessato (es: per rinnovi, transizioni o estensioni), queste vengono sottoposte al vaglio insindacabile della Commissione d'Appello, integrata da un Esperto senza diritto di voto, indicato ad hoc dal Comitato o Sottocomitato Settoriale di Accreditamento competente.